233 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 28 dicembre 2022

Processo contabile – astensione del giudice – giudizio di merito - giudizio per azione revocatoria fondata sul medesimo titolo di responsabilità amministrativa – medesimo giudice relatore – astensione obbligatoria – presupposti – non sussistono. – astensione facoltativa – valutazione discrezionale - irrilevanza
Art. 22 c.g.c
Art. 51 c.p.c.
Non rientra tra le ipotesi previste dall'articolo 51 c.p.c. quella in cui il medesimo giudice relatore sia stato nominato relatore sia nel giudizio avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno erariale, sia nel successivo giudizio per azione revocatoria fondata sullo stesso credito da risarcimento del danno erariale già oggetto di precedente giudizio di merito concluso con condanna, poiché, da un lato, il comma 2 disciplina l'astensione facoltativa non come regola di costituzione del giudice sindacabile dalla parte ma come atto interno di organizzazione dell'ufficio, demandato alle scelte discrezionali del magistrato chiedere l'astensione facoltativa ove esistono gravi ragioni di convenienza – il che nella fattispecie non è avvenuto – e del capo dell'ufficio autorizzarla; dall'altro, non sussiste una delle ipotesi di astensione obbligatoria di cui al comma 1, stante l'ontologica diversità del giudizio dell'azione revocatoria rispetto a quello di responsabilità (onde nella concreta fattispecie non si verifica un riesame di quanto già statuito nella sentenza attualmente pendente in appello, se non nei limiti di una valutazione del *fumus boni iuris* della domanda al solo fine di verificare l'esistenza del credito litigioso), e stante che, comunque, l'incompatibilità di cui all'art. 51 n.4 c.p.c. insorge solo se il magistrato ha conosciuto della stessa causa "in altro grado" del processo (non nello stesso grado).

Processo contabile – incidenti nel processo – sospensione del processo – necessaria – giudizio sulla azione revocatoria – in pendenza di giudizio di appello sulla sentenza di merito – non sussiste.
Art. 106 c.g.c.
Non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 106 c.g.c. del giudizio sulla azione revocatoria proposta dalla Procura contabile nelle more della definizione del giudizio di appello sulla sentenza di merito.

Responsabilità amministrativa – azioni a tutela del credito erariale – azione revocatoria – requisiti – sussistenza del credito – *fumus* – credito non certo, liquido ed esigibile – sussiste – credito controverso o litigioso – sussiste – credito risarcitorio – sorge con la lesione del patrimonio della pubblica amministrazione.
Il credito azionato con l'*actio pauliana* può essere anche privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità o addirittura controverso o litigioso; in particolare, il credito risarcitorio insorge non con l'indagine penale o contabile né con la notifica dell'invito a dedurre o la notifica dell'atto di citazione, ma con la lesione del patrimonio della pubblica amministrazione.

Responsabilità amministrativa - azioni a tutela del credito erariale – azione revocatoria – requisiti – *eventus damni* – momento storico – quando viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio – patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni del creditore – valutazione – al momento del compimento dell'atto di disposizione dedotto

in giudizio – successive vicende patrimoniali del debitore - non collegate all'atto di disposizione - irrilevanti.

In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"*eventus damni*", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio (in specie, costituzione di un fondo patrimoniale) ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.

Responsabilità amministrativa - azioni a tutela del credito erariale – azione revocatoria – requisiti - *scientia damni* – atto dispositivo – fondo patrimoniale - prossimità temporale tra la data di notifica dell'atto di citazione e il successivo atto di costituzione del fondo patrimoniale - consapevolezza da parte del debitore disponente del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del credito erariale – sussiste - finalità posta a base dell'atto dispositivo – non rileva.

Quanto al profilo soggettivo della *scientia damni*, in considerazione del carattere liberale dell'atto dispositivo posto in essere (costituzione di fondo patrimoniale), nonché della prossimità temporale tra la data di notifica dell'atto di citazione e il successivo atto di costituzione del fondo patrimoniale, sussiste la consapevolezza da parte del debitore disponente del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del credito erariale, e ciò indipendentemente dalla finalità posta a base dell'atto dispositivo (che può ben essere non fraudolenta o addirittura meritevole), potendo il debitore – a prescindere dalla finalità perseguita con l'atto – avere comunque consapevolezza che l'atto revocando di fatto venga a ridurre la garanzia del credito.